

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MORA, GALLO, SARTORI, MICOLINI, DEGAN, TOTH, DI STEFANO, COVIELLO, EMO CAPODILISTA, LAURIA, MONTRESORI, VITALONE, GIACOVAZZO, PERUGINI, PINTO, DI LEMBO, RUFFINO e AZZARÀ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 3 gennaio 1981, n. 6, e all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

ONOREVOLI SENATORI. - Nel quadro della riforma previdenziale delle professioni, questa proposta interessa la legge 3 gennaio 1981, n. 6, e la legge 4 marzo 1958, n. 179, concernenti la previdenza per gli ingegneri e gli architetti: la prima con riguardo alle carenze e ai numerosi inconvenienti riscontrati nella sua applicazione, che hanno provocato disagio ed unanime malumore; la seconda con riguardo alla sperequazione esistente tra la rappresentanza degli architetti (venti delegati) e quella degli ingegneri (novantacinque delegati) in seno al Comitato nazionale e al consiglio di amministrazione della Cassa (due su nove).

La legge 3 gennaio 1981, n. 6, viene terza dopo la legge 8 agosto 1977, n. 583, di modifica del sistema previdenziale dei geome-

tri, e la legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla riforma previdenziale forense, dalla quale è stata immediatamente derivata con appena qualche modifica, che però non tiene conto compiutamente delle diverse situazioni caratteristiche delle professioni di ingegnere e di architetto rispetto alla professione forense e quindi delle rispettive Casse.

Ora è necessario adeguare la legge 3 gennaio 1981, n. 6, alle giuste esigenze degli ingegneri e degli architetti manifestatesi nei primi anni di applicazione della stessa legge non senza tener conto della più favorevole situazione della Cassa venutasi a creare rispetto alle condizioni iniziali.

Le modifiche che si propongono tendono a rendere più equo, e più rispondente alla

effettiva dinamica professionale delle categorie, il trattamento pensionistico di vecchiaia, a fornire migliori garanzie contro i rischi di invalidità e morte, ad attenuare i carichi contributivi per i giovani, a rendere più snelle talune procedure amministrative ai fini di una migliore operatività dell'ente, ad introdurre ulteriori contenuti oltre a correggere le anomalie riscontrate.

La media dei redditi professionali per il calcolo della pensione, ora prevista nei dieci anni solari precedenti la dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno prima della maturazione del diritto, viene invece riferita ai dieci anni più favorevoli negli ultimi quindici; ciò non solo per evitare il calo dei diritti che spesso si verifica dai cinquantacinque ai sessantacinque anni di età, ma anche per evitare situazioni particolari che si possono verificare nell'attività del libero professionista negli ultimi dieci anni di attività e che possono negativamente incidere sulla media dei redditi.

La norma è analoga a quella prevista per gli avvocati ed i geometri.

La percentuale per il calcolo della pensione potrà essere aumentata dall'1,75 per cento al 2 per cento, come per i geometri, in funzione dell'andamento della Cassa.

Nella definizione del valore della pensione minima l'anno di riferimento al contributo soggettivo minimo viene spostato dal secondo anno anteriore al pensionamento a quello di conseguimento della pensione.

Viene abrogato il valore massimo del minimo di pensione, per riferirsi ad un valore unico più favorevole.

Coloro che restino iscritti all'albo professionale dopo il pensionamento, invece di una pensione ridotta a due terzi, avranno una pensione intera, come del resto già approvato per i geometri.

Il supplemento di pensione, anziché una volta sola ogni cinque anni e con percentuale ridotta alla metà, sarà erogato ogni due anni, con percentuale intera e con continuità; ciò per dare una reale risposta alla contribuzione che l'iscritto continua ad effettuare dopo il pensionamento.

Il godimento della pensione di anzianità comporta la cancellazione dall'albo professio-

nale; sembra peraltro umanamente e socialmente non accettabile l'incompatibilità anche con l'iscrizione ad altro albo od elenco di lavoratori autonomi e con il lavoro dipendente.

Le condizioni per la pensione di inabilità vengono rese meno punitive dimezzando il periodo d'obbligo per l'iscrizione e la contribuzione, azzerandolo in caso d'infortunio e considerando, prima del quarantesimo anno di età, o successivamente, la possibilità di interruzioni che non superino, nel complesso, i cinque anni, onde non perdere il diritto.

Inoltre è prevista una pensione minima ragguagliata in trentesimi a quella minima di vecchiaia con un valore comunque non inferiore a venti trentesimi.

Tutte le pensioni vengono considerate reversibili.

Al coniuge superstite viene attribuito l'80 per cento della pensione diretta invece del 60 per cento attuale, con aumento al 100 per cento quando abbia compiuto l'ottantesimo anno di età; infatti il coniuge superstite versa generalmente in condizioni finanziarie di estrema ristrettezza, gravemente accentuata, in media, dopo il compimento dell'ottantesimo anno di età, e tali da comportare un notevole dispendio di mezzi per la stretta sopravvivenza; ciò, in particolare, per i coniugi superstiti che usufruiscono del 60 per cento di pensioni ammontanti da tre a cinque, o poco più, milioni di lire per anno.

Lo stesso aumento, dal 60 per cento all'80 per cento, viene previsto, in caso di mancanza del coniuge, per i figli minorenni inabili a proficuo lavoro.

La riduzione di un decimo della pensione di reversibilità per ogni anno di iscrizione e contribuzione in meno dei dieci previsti è abrogata.

Anche per le pensioni indirette viene introdotto il minimo qui proposto per le pensioni di inabilità; vengono analogamente ammesse interruzioni dell'iscrizione.

I giovani che si iscrivono per la prima volta alla Cassa, prima di aver compiuto il trentacinquesimo anno di età, godono ora di una riduzione del 50 per cento del contributo soggettivo, e del relativo minimo, per un periodo di tre anni.

Per migliore agevolazione viene proposto di eliminare la condizione di iscrizione «per la prima volta» e l'entità del contributo soggettivo minimo viene ridotta ad un terzo.

Il contributo integrativo, nelle prestazioni tra ingegneri ed architetti, viene ora pagato due volte: si elimina questa incongruenza.

I pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione non dovranno più pagare il minimo del contributo integrativo.

Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima del trentacinquesimo anno di età anche il minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo, per limitare l'entità della contribuzione fissa nello stesso periodo di tre anni.

Il contributo integrativo dovuto dal committente viene riscosso dal professionista ed esposto quindi in fattura; attualmente è assoggettato erroneamente all'IVA e all'Irpef, mentre ne è invece esplicitamente escluso nella normativa previdenziale forense e in quella dei geometri. Ad evitare il persistere di una evidente disparità di trattamento a danno degli ingegneri e degli architetti occorre pertanto prevedere anche nei loro confronti che il contributo integrativo non è assoggettabile al regime fiscale in quanto non concorre alla formazione del reddito professionale.

Il fondo di garanzia della Cassa, ora previsto in solo capitale liquido, viene esteso anche a titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine.

Il periodo per la variazione del contributo soggettivo viene ridotto da quattro anni a due anni per consentire più rapidi adeguamenti; contestualmente viene ridotto da quattro a due anni il periodo per i bilanci e la verifica tecnica relativa a carico della Cassa. Questa esigenza è stata particolarmente sentita nei primi anni di applicazione della legge n. 6 del 3 gennaio 1981.

La rivalutazione dei redditi di cui all'articolo 14 della legge n. 6, con le varianti dovute all'incidenza di modifiche ad articoli precedenti e con i riflessi sui contributi e sulle pensioni, deliberata dal consiglio di amministrazione della Cassa, diventa esecutiva, se non viene negata dai Ministeri competenti entro due mesi dalla ricezione della delibera stessa;

ciò per evitare agli iscritti e ai pensionati ritardi dovuti all'eccessivo carico di lavoro dei Ministeri stessi.

La legge vigente prevede che, ogni anno, gli ingegneri e gli architetti debbano denunciare alla Cassa lo stato di famiglia; poichè si tratta di una notizia dovuta solo all'atto del pensionamento, la norma viene abrogata.

Viene previsto l'esonero dalle comunicazioni obbligatorie per coloro che non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale per IVA e Irpef in relazione ad attività professionale.

L'infrazione disciplinare dovuta ad omissioni, a ritardo oltre i novanta giorni e all'infedeltà della comunicazione, se ripetuta, dà luogo alla sospensione dall'Albo fino all'adempimento.

Sulle somme da rimborsare, in luogo dell'interesse legale, è previsto l'interesse composto del 5 per cento; ciò per rendere meno pesante all'interessato la perdita degli interessi particolarmente in lunghi periodi di tempo.

La combinazione di due elementi, quali l'età pensionabile (65 anni) ed il godimento del trattamento previdenziale, viene considerata quale requisito per la facoltatività dell'iscrizione.

In tema di norma transitoria, per gli iscritti alla Cassa di cui al sesto comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, si prescinderebbe dalla condizione dell'antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età; ciò ai fini del diritto alla pensione di inabilità, di invalidità ed indiretta, nei casi di iscrizione continuativa.

Come norma transitoria è altresì previsto il riscatto dei periodi di professione libera anteriori all'anno di entrata in funzione della Cassa (1961).

Sono riaperti i termini per l'integrazione dei redditi del passato già previsti dalla citata legge n. 6, risultati troppo brevi in relazione all'esborso di notevoli somme, tanto che molti interessati non riuscirono a reperirle in tempo, dovendo così forzatamente rinunciare ai relativi benefici.

È previsto il riscatto del corso legale di laurea e quello del servizio militare, anche prestato in guerra.

L'entità dei contributi, le modalità, i termini e quant'altro necessario per l'attuazione del

ripristino dell'integrazione dei redditi per il passato e dei riscatti dei periodi di lavoro autonomo prima dell'entrata in funzione della Cassa, del corso legale di laurea e del servizio militare, verranno deliberati dal Comitato nazionale dei delegati e sottoposti all'approvazione dei Ministri competenti.

Viene previsto il contributo propositivo degli organismi di categoria in materia di determinazione dei criteri per accertare l'esercizio della libera professione di competenza del Comitato nazionale dei delegati.

Viene introdotto un criterio di adeguamento di tutte le pensioni, indipendentemente dall'epoca della relativa maturazione, ai corrispondenti ed analoghi trattamenti minimi derivanti dalle modifiche proposte, onde evitare il ripetersi del fenomeno delle «pensioni di annata» ed assicurare a tutti pensioni più dignitose, compatibili con le risorse finanziarie della Cassa.

Viene suggerita una nuova denominazione

della Cassa, che eroga prestazioni previdenziali e non assistenziali, destinate agli ingegneri ed agli architetti liberi professionisti.

Quanto alla composizione del Comitato nazionale dei delegati viene resa paritetica la rappresentanza degli ingegneri e degli architetti, onde ovviare allo squilibrio ora in atto (venti architetti e novantacinque ingegneri).

Le modalità dell'elezione saranno stabilite con regolamento dal Comitato nazionale dei delegati, salva sempre l'approvazione dei Ministri competenti.

Nel consiglio di amministrazione della Cassa, portato da nove a undici membri, quattro almeno saranno ingegneri e quattro almeno architetti; ciò anche per evitare possibili forti squilibri nella prima applicazione della rappresentanza paritetica.

Il presidente, contrariamente a quanto avviene ora, sarà eletto fra i membri dell'intero consiglio di amministrazione e non fra i soli membri ingegneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, dopo almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione».

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è soppresso.

4. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è soppresso.

5. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:

«Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a un supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio di iscrizione e di contribuzione. Tale supplemento è pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al secondo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso.

Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge. In caso di

cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni».

6. All'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, ove le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa lo consentano, sino al 2 per cento, con proporzionale aumento delle percentuali di cui al quinto comma del presente articolo. In tal caso dovranno essere analogamente aumentate tutte le pensioni in atto».

Art. 2.

1. Il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

«La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quarto dell'articolo 2.

Verificandosi il caso di reinscrizione all'albo professionale, la pensione di anzianità è revocata con effetto dalla data di detta reinscrizione».

Art. 3.

1. La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituita dalla seguente:

«*b*) l'iscritto abbia compiuto almeno cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione, e l'iscrizione sia in atto continuativamente da una data anteriore al compimento del quarantesimo anno d'età dell'iscritto medesimo. Il diritto viene maturato dall'iscritto anche se l'iscrizione, in quanto interrotta, non sia stata in atto al compimento del quarantesimo anno di età, o successivamente, purchè per periodi non superiori cumulativamente a cinque anni.

Qualora l'inabilità sia causata da infortunio si prescinde dall'anzianità minima di cui al presente comma».

2. Dopo il secondo comma dello stesso articolo 4 è aggiunto il comma seguente:

«La pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 è proporzionalmente ridotta in trentesimi, in base all'anzianità considerata per il calcolo della pensione di inabilità, con un minimo non inferiore a venti trentesimi».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4».

Art. 5.

1. L'articolo 7 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Le pensioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura dell'80 per cento, elevata al 100 per cento se di età superiore agli 80 anni, della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione in presenza di uno o più figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro e comunque fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura dell'80 per cento per il primo figlio, con una aggiunta del 20 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, o che sarebbe spettata al medesimo, per altri figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, ai coniugi ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, con l'applicazione del minimo previsto per la pensione di inabilità, e spetta nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Le pensioni indirette spettano solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se la iscrizione era cessata al momento del decesso.

4. Il diritto viene maturato anche se l'iscrizione in quanto interrotta non sia stata in atto al compimento del quarantesimo anno di età, o successivamente, purchè per periodi non superiori cumulativamente a cinque anni.

5. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età».

Art. 6.

1. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l'anno solare di prima iscrizione e per gli altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto ad un terzo».

Art. 7.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto il seguente:

«Per gli ingegneri e gli architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il minimo del contributo integrativo è ridotto ad un terzo».

2. All'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione tra ingegneri e architetti anche in quanto partecipanti ad associazioni o società di professionisti.

Il contributo integrativo minimo non è dovuto dai pensionati della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione.

Il contributo integrativo non è assoggettabile nè all'Irpef nè all'IVA e non concorre alla formazione nè del reddito professionale nè del volume d'affari».

Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido o da titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, a breve e medio termine. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa ed il relativo provvedimento è sottoposto all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro».

Art. 9.

1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, le parole «ogni quattro anni» sono sostituite con le parole «ogni due anni».

Art. 10.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 14 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono sostituiti dai seguenti:

«Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni, di cui agli articoli da 2 a 7, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di cui all'articolo 15.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministro del tesoro per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento degli aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione».

Art. 11.

1. L'articolo 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 - 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica. La variazione degli importi delle pensioni è disposta, su delibera del consiglio di amministrazione della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno più recente preso in considerazione per calcolare la variazione medesima.

2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla ricezione della delibera di cui al comma 1.

3. Con la stessa delibera, e con la stessa decorrenza, sono adeguati nella stessa misura i

limiti di reddito di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 9, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 9, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i primi ed il secondo e alle 10.000 lire più vicine per il terzo».

Art. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dai seguenti:

«Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA.

Sono esonerati dall'invio della predetta comunicazione annuale i non iscritti alla Cassa che nell'anno in esame non sono tenuti a presentare dichiarazione fiscale agli effetti dell'Irpef e dell'IVA relativamente ad attività professionale».

2. Il quinto comma dell'articolo 16 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«L'omissione, il ritardo oltre 180 giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica entro i 180 giorni, costituiscono grave infrazione disciplinare che comporta, alla seconda infrazione, la sospensione dall'albo professionale fino all'adempimento. Gli ordini professionali competenti, su comunicazione della Cassa, sono tenuti ad adottare i relativi provvedimenti».

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è sostituito dal seguente:

«Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse composto del 5 per cento dal 1° gennaio successivo ai relativi pagamenti».

Art. 14.

1. Al quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i beneficiari di pensioni dirette a carico della Cassa o di altri enti, che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età. L'iscrizione è altresì facoltativa, indipendentemente dall'età, per i beneficiari di pensioni dirette a carico di altri enti che abbiano conseguito la pensione con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1986».

Art. 15.

1. Al sesto comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per detti iscritti si prescinde ai fini del diritto alla pensione di inabilità, di invalidità ed indiretta, dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno d'età, purchè l'iscrizione risulti continuativa fino alla data di maturazione del diritto».

2. Il nono comma dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è soppresso.

Art. 16.

1. Coloro che siano iscritti alla Cassa dal 1961 hanno facoltà di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapporto di lavoro subordinato o di altre attività coperte da forme di previdenza obbligatorie.

Art. 17.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, è riaperto ai fini anche, ove sia stata già esercitata l'integrazione contributiva, del completamento di essa in relazione al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 18.

1. Il periodo legale dei corsi di laurea in ingegneria e in architettura è riscattabile.

2. È analogamente riscattabile il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra.

3. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra cassa o altro ente previdenziale.

Art. 19.

1. Contributi, modalità, termini e quant'altro occorrente per l'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 sono stabiliti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con delibera del Comitato nazionale dei delegati approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera di cui al comma 1.

Art. 20.

1. Ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, al Comitato nazionale dei delegati saranno sottoposte anche le proposte preventivamente formulate e fatte pervenire, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta del consiglio di amministrazione, dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti e dai sindacati degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti

maggiormente rappresentativi su base nazionale.

2. Decorso infruttuosamente tale termine la procedura si intenderà comunque positivamente espletata

Art. 21.

1. Le pensioni maturate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

1. La denominazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti è modificata in quella di «Cassa nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti».

Art. 23.

1. Il Comitato nazionale dei delegati è composto da un ingegnere e da un architetto per provincia, eletti a maggioranza assoluta di voti rispettivamente dagli ingegneri e dagli architetti iscritti alla Cassa nell'ambito della provincia stessa.

2. Le modalità di votazione sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro di grazia e giustizia.

3. In seno al Comitato nazionale dei delegati possono essere formati dei comitati ristretti per l'esame e la trattazione preliminare degli argomenti di competenza del Comitato stesso.

Art. 24.

1. Il consiglio di amministrazione è composto da undici membri eletti a scrutinio segreto dal Comitato nazionale dei delegati con le norme di cui all'articolo 10 della legge 4 marzo 1958, n. 179. Almeno quattro dei membri sono ingegneri e almeno quattro architetti.

2. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente.